



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Ester Rita Difrancesco,
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,
esaminata la proposta di concordato minore, depositata nell'interesse di Cammarata Giuseppe e
Cammarata Maria Grazia;
letta la relazione redatta dal professionista incaricato, dott. Roberto Giacalone, e considerate le
conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità della proposta;
ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità cui agli artt. 74, 75 e 76 CCII;
VISTO l'art. 78 CCII;
ritenuto che vanno concesse le misure protettive richieste dai debitori;
ritenuto, tuttavia, che non appare – allo stato – necessaria la nomina di un commissario giudiziale,
apparendo sufficiente a tutelare gli interessi delle parti la figura dell'OCC;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;
dispone che, a cura dell'OCC, il presente decreto e la proposta siano immediatamente comunicati a
tutti i creditori;
assegna ai creditori un termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, entro il
quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di
adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
avverte i creditori che con la comunicazione di cui sopra dovranno indicare un indirizzo di posta
elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere
tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito
in cancelleria;



dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del presente decreto sul sito del suindicato Tribunale, entro la data del 20.07.2023 e sino alla data dell'udienza, nonché alla pubblicazione del decreto nel registro delle imprese;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Fissa per la trattazione del procedimento e per la decisione in ordine all'omologazione del concordato l'udienza del 3 ottobre 2023;

dispone che l'udienza si svolgerà secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
assegna alle parti e al professionista termine sino al 3.10.2023 per il deposito di sintetiche note scritte.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al gestore della crisi.

Caltanissetta, 22.06.2023

Il Giudice

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

